

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti. <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	45
ALLEGATO 1 <i>(Emendamenti approvati)</i>	54
ALLEGATO 2 <i>(Ulteriori nuove formulazioni)</i>	57

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 (COM(2015)610 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) (15258/15) (Parere alla XIV Commissione) <i>(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio)</i>	50

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.15.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2016.

Antonio MAROTTA (AP) ritira le proposte emendative a sua firma 1.96, 1.97, 1.98 e 1.99.

Donatella FERRANTI, *presidente*, accetta la ulteriore nuova formulazione del suo emendamento 1.100., formulata nella seduta di ieri.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) rileva l'opportunità di sopprimere, al numero della proposta emendativa in discussione, le seguenti parole: « al fine di garantire la ragionevole durata del processo », in quanto tale formulazione potrebbe portare a giustificare limitazioni del diritto di difesa qualora fossero finalizzate a rendere più celere il processo.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, ritiene che non sussiste il rischio paventato dall'onorevole Sannicandro. Tuttavia, al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo propone che il numero 2) della proposta emendativa Ferranti 1.100 sia ulteriormente riformulato nei termini seguenti: « 2) assicurare la semplicità, la concentra-

zione e l'effettività della tutela e garantire la ragionevole durata del processo».

Donatella FERRANTI, *presidente*, accetta la riformulazione testé proposta dal relatore.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI concorda con la riformulazione proposta dal relatore.

Andrea COLLETTI (M5S) osserva che il criterio di delega di cui al numero 2) della proposta emendativa Ferranti 1.100 sia ultroneo e, pertanto, inutile. Manifesta, altresì, perplessità sul criterio di delega di cui al successivo n. 3), laddove si fa riferimento all'«oggettiva complessità giuridica» e alla «rilevanza economico sociale delle controversie», ritenendo la formulazione della norma alquanto generica. Quanto al n. 4) del medesimo emendamento, osserva che l'obbligatorietà del procedimento sommario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica conferisce al magistrato un potere eccessivamente discrezionale, pregiudicando le prerogative delle parti processuali e determinando, conseguentemente, un incremento del contenzioso innanzi alle corti d'appello.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, rammenta che lo scopo della proposta emendativa, che peraltro va nella medesima direzione di molti emendamenti presentanti anche dai gruppi di opposizione, è quello di stabilire un criterio di delega, senza disciplinare in dettaglio aspetti che dovranno essere definiti dal Governo in sede di attuazione della delega medesima. Con riferimento specifico alle disposizioni di cui al n. 4) dell'emendamento Ferranti 1.100, osserva che le stesse si ispirano ai medesimi principi del rito del lavoro, nell'ambito del quale al magistrato sono conferiti poteri ampiamente discrezionali.

Alfredo BAZOLI (PD), nell'associarsi alle considerazioni del collega Vazio, ritiene condivisibile la scelta, come previsto nel rito del lavoro, di affidare al magi-

strato la gestione del procedimento, allo scopo di temperare la rigidità delle fasi processuali.

Alfonso BONAFEDE (M5S) rileva che la struttura del procedimento sommario non appare compatibile con l'esigenza di una piena ed effettiva cognizione delle controversie. Al riguardo, ribadisce quanto già osservato nella seduta precedente circa la preferibilità, rispetto alla soluzione adottata attraverso la proposta emendativa in discussione, di estendere l'applicazione del processo del lavoro. Si associa, infine, alle considerazioni del collega Colletti relative alla genericità della disposizione di cui al n. 2) dell'emendamento Ferranti 1.100, rilevando la necessità che siano preventivamente individuate con chiarezza le controversie di oggettiva complessità giuridica e di rilevanza economico sociale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva che le finalità dell'emendamento a sua firma sono quelle di garantire una maggiore semplicità e speditezza dei processi, nella medesima direzione di alcune delle proposte emendative presentate dai colleghi del Movimento 5 Stelle e di quanto emerso nel corso delle audizioni.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel rammentare come non sia possibile, in sede di delega, precisare in dettaglio quali siano le controversie di «oggettiva complessità giuridica» e di «rilevanza economico sociale», evidenzia che quello cui fa riferimento l'emendamento Ferranti 1.100, come ulteriormente riformulato, sia un procedimento a cognizione piena, rinominato «rito semplificato di cognizione di primo grado» e, in quanto tale, collocato nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile. Dichiarò, comunque, la disponibilità del Governo ad accogliere eventuali ordini del giorno, nel corso dell'esame in Assemblea, sulle questioni cui hanno fatto riferimento i deputati Colletti e Bonafede.

Andrea COLLETTI (M5S), nel replicare alla presidente Ferranti, precisa che gli

emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle recano modifiche non al procedimento di primo grado, bensì a quello innanzi alle corti d'appello. Rileva, infine, la necessità che sia precisato quale sia il provvedimento conclusivo del procedimento di cui al n. 2) dell'emendamento Ferranti 1.100, vale a dire un'ordinanza oppure una vera e propria sentenza.

La Commissione approva l'emendamento Ferranti 1.100 (*Ulteriore nuova riformulazione*) (vedi allegato 1).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.100 (*Ulteriore nuova riformulazione*), gli identici emendamenti Colletti 1.101 e Bazoli 1.102, nonché gli emendamenti Sannicandro 1.103, Bazoli 1.104, Marotta 1.105, Chiarrelli 1.106 e Turco 1.107 non saranno posti in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.108.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.109, volto a prevedere l'introduzione di disposizioni concernenti l'attività e i compiti del giudice, tra i quali l'obbligo di motivare sempre il rinvio della causa e di contenerlo entro un termine perentorio fissato dalla legge.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) fa notare che sul punto esistono nell'ordinamento già precise regole procedurali, che sono tuttavia oggetto di prassi distorte adottate, specie negli ultimi anni, sia dai magistrati, sia dagli avvocati. Ritiene, infatti, che la questione cui ha fatto testé riferimento l'onorevole Colletti non sia di carattere normativo, né procedurale, bensì eminentemente culturale. Ciò premesso, rileva la sostanziale inutilità della proposta emendativa in discussione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.109.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.110 volto a prevedere regole più severe per consentire un rigoroso controllo dei tempi prescritti dalla legge per il deposito della relazione peritale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che l'ingiustificata inosservanza dei termini previsti per il deposito delle relazioni peritali dà luogo a procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. Si associa, quindi, alle considerazioni del collega Sannicandro circa il fatto che la questione rivesta natura esclusivamente « culturale », che come tale non necessita di uno specifico intervento normativo, essendosi instaurate quelle che sono vere e proprie prassi « deviate » tra gli operatori del diritto.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.110.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.111, con il quale si intende introdurre un ulteriore criterio di delega, costituito dal ripristino dell'integrale tutela giudiziale, degradando a mera facoltà delle parti, e non a condizione di procedibilità della domanda, il ricorso a strumenti di composizione stragiudiziale delle controversie.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.111.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.112, volto a prevedere, per le ipotesi in cui il giudice non proceda ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, l'eliminazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.112.

Antonio MAROTTA (AP) accetta la riformulazione, proposta dai relatori, dell'emendamento a sua firma 1.132.

La Commissione approva gli identici emendamenti Colletti 1.113 e Marotta 1.132 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.114, volto sostanzialmente a sopprimere il modello semplificato di decisione *ex* articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.114.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.115, si intende vi abbia rinunciato.

Antonio MAROTTA (AP) accetta la riformulazione, presentata dai relatori, della proposta emendativa a sua firma 1.116.

La Commissione approva l'emendamento Marotta 1.116 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Antonio MAROTTA (AP) ritira gli emendamenti a sua firma 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.124, 1.248, 1.125 e 1.126.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) illustra la proposta emendativa a sua firma 1.127, volta a prevedere termini perentori per la pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 186 del codice di procedura civile, specificando che l'inosservanza degli stessi sia rilevante ai fini disciplinari per il giudice designato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che la grave violazione dei termini per la pronuncia dei provvedimenti da parte del giudice riveste già rilevanza in sede disciplinare.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel concordare con la presidente Ferranti, precisa che sul punto esiste una consolidata giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Sannicandro 1.127 e 1.128.

Antonio MAROTTA (AP) ritira gli emendamenti a sua firma 1.129, 1.130, 1.131, 1.132, 1.133, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.139, 1.140, 1.141 e 1.142.

Andrea COLLETTI (M5S) ritira l'emendamento a sua firma 1.143.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.144.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.1145: si intende vi abbia rinunciato. Avverte, inoltre, che a seguito dell'approvazione del suo emendamento 1.100 (*Ulteriore nuova riformulazione*), gli emendamenti Colletti 1.146, Bazoli 1.147, Turco 1.148, Sannicandro 1.149, Chiarelli 1.150, Sannicandro 1.151 e Schullian 1.152 non saranno posti in votazione.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, propone un'ulteriore nuova formulazione degli identici emendamenti Colletti 1.153 e Turco 1.154 (vedi allegato 2).

Andrea COLLETTI (M5S) non accetta la riformulazione del suo emendamento 1.153, testé proposta dal relatore.

Alfredo BAZOLI (PD), dichiara di condividere le finalità della ulteriore riformulazione proposta dal relatore. A suo avviso, la previsione che la negoziazione assistita possa essere curata da avvocati specialisti, garantisce una effettiva e piena tutela del lavoratore. Propone, tuttavia, di sopprimere la disposizione che prevede specificamente la possibilità per le parti, entro il termine di trenta giorni, di adire il giudice e revocare il proprio consenso. Dichiara quindi la volontà di sottoscrivere l'emendamento Turco 1.154.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che il deputato Turco appartiene ad un gruppo diverso da quello del depu-

tato Bazoli, per cui occorre verificare se il deputato Turco consenta la sottoscrizione del suo emendamento.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL), nel rilevare l'inopportunità di disciplinare, in questa sede, le controversie in materia di lavoro, osserva come, le disposizioni degli identici emendamenti Colletti 1.153 e Turco 1.154 delineano un procedimento, a suo avviso, farraginoso e « barocco ». Rammenta, infatti, che la disciplina vigente già offre sufficienti garanzie al lavoratore, che può rivolgersi tanto al sindacato, quanto al professionista per la tutela dei suoi diritti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva l'opportunità, data la complessità della materia e tenuto conto dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.154, di accantonare le proposte emendative Colletti 1.153 e Turco 1.154.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, concorda con la proposta della presidente.

Andrea COLLETTI (M5S), nel ribadire la sua contrarietà alla ulteriore nuova formulazione testé proposta dal relatore, della proposta emendativa a sua firma, ritiene che la negoziazione assistita possa essere curata anche da avvocati non specialisti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al collega Colletti, sottolinea come, a suo personale avviso, in difetto del controllo esercitato dal giudice, soltanto la presenza di un avvocato specialista possa offrire adeguate garanzie di piena ed effettiva tutela dei diritti dei lavoratori.

Antonio MAROTTA (AP) concorda con la proposta del collega Bazoli circa l'opportunità di sopprimere la possibilità per le parti, di adire il giudice nel termine di trenta giorni e revocare il proprio consenso alla negoziazione assistita.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che le identiche proposte emendative

Colletti 1.153 e Turco 1.154 si intendono accantonate.

Antonio MAROTTA (AP) ritira il suo emendamento 1.155.

Andrea COLLETTI (M5S), illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.156, volto a prevedere che per ogni procedimento civile la forma della domanda o dell'impugnazione sia il ricorso.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel replicare alle considerazioni del deputato Colletti, rammenta che il Governo non intende modificare il rito collegiale.

Alfonso BONAFEDE (M5S) sottolinea come l'emendamento Colletti 1.156 persegue l'importante obiettivo di rendere il processo civile più spedito, rapido ed efficace.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.156.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, nel riconsiderare il parere precedentemente espresso sull'emendamento Colletti 1.157, propone che lo stesso sia riformulato in modo identico all'articolo aggiuntivo dei relatori 1. 0500 (*ex 1.501*).

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea COLLETTI (M5S) accetta la riformulazione testé proposta dal relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, considerato che il deputato Colletti ha accettato la riformulazione proposta dai relatori, propone, e la Commissione consente, di porre in votazione immediatamente l'articolo aggiuntivo 1.0500 (*ex 1.501*) dei relatori e l'identico articolo aggiuntivo 1.0501 (*ex Colletti 1.157*), considerato che tale anticipazione di voto non altera l'ordine di votazione degli emendamenti successivi.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi 1. 0500 (*ex* 1.501) dei relatori e Colletti 1.0501 (*ex* Colletti 1.157) (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 3 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 16.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 (COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) (15258/15).
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti in titolo.

Michela MARZANO (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione, nella seduta odierna, è chiamata ad effettuare l'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 e dei relativi allegati (COM(2015)610 FINAL), del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017), nonché della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Rammenta che l'esame dei suddetti documenti si concluderà con un parere da esprimere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.

In particolare, segnala che il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, illustra le linee generali delle politiche della Commissione europea per l'anno di riferimento, indicando, tra l'altro, le iniziative strategiche da adottare; il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2016-30 giugno 2017, è stato elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese ed individua le priorità e gli obiettivi dell'« agenda strategica » dello stesso Consiglio; la Relazione programmatica del Governo italiano sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016, preannuncia invece gli obiettivi, le priorità e gli orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo in tale anno, con riguardo anche all'attività normativa europea.

Passando all'esame dei profili di stretta competenza della Commissione Giustizia del contenuto di tali documenti, osserva che, relativamente al Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, la Commissione europea pone l'accento sulla risposta dell'UE nei confronti del terrorismo e della radicalizzazione, della criminalità organizzata e della criminalità informatica. Il programma si riferisce ad alcune iniziative dirette ad attuare l'Agenda sulla sicurezza. Trattasi, in particolare:

del riesame della decisione quadro sulla lotta al terrorismo, in modo da affrontare il fenomeno dei combattenti terroristi stranieri. In proposito, la Commissione europea il 2 dicembre 2015 ha adottato una proposta di direttiva COM(2015)625 volta a rafforzare il quadro giuridico attuale, tra l'altro, introducendo nuove fattispecie criminali come: i viaggi a fini terroristici, sia all'interno che al di fuori dell'UE (allo scopo di contrastare il fenomeno dei combattenti stranieri); il finanziamento, l'organizzazione e la faci-

litazione di tali viaggi, anche tramite supporto logistico e materiale, inclusa la fornitura di armi da fuoco ed esplosivi, rifugi, mezzi di trasporto, servizi, attività e beni; il fatto di seguire un addestramento a fini terroristici. In particolare, le autorità di contrasto avranno la possibilità di indagare e perseguire le attività di addestramento che possono preparare a commettere reati di terrorismo; l'apporto di fondi usati per commettere reati terroristici e reati connessi a gruppi terroristici o attività terroristiche. La proposta prevede, infine, nuove norme, a complemento della direttiva sui diritti delle vittime del 2012, per garantire che le vittime del terrorismo ricevano accesso immediato a servizi di assistenza professionale che provvedano a trattamenti fisici e psicosociali, così come informazioni immediate sui loro diritti, indipendentemente dal luogo in cui vivono nell'Unione europea;

di una proposta sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti;

della revisione del quadro legislativo per il controllo delle armi da fuoco.

Il programma di lavoro prevede, inoltre, il perfezionamento del processo di adozione della riforma in materia di protezione dei dati (regolamento e direttiva), e della disciplina sui codici di prenotazione dell'UE.

Esso pone, infine, l'accento sui progressi da realizzare nel 2016 per quanto riguarda l'istituzione della Procura europea e l'adozione della riforma di Europol, nonché sul processo di adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tenuto conto del parere della Corte di giustizia.

Con riferimento alla Relazione programmatica del Governo italiano sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016, osserva che l'Esecutivo intende proseguire il proprio impegno a tradurre in pratica la Strategia europea di sicurezza nei tre settori chiave del contrasto al terrorismo, della criminalità organizzata e della criminalità infor-

matica attraverso azioni concrete e mirate. Particolare importanza viene attribuita alla prevenzione dell'estremismo radicale violento mediante iniziative di contro narrativa rivolte al pubblico di riferimento degli estremisti, che mettano in luce le contraddizioni della retorica islamista. Il Governo intende, inoltre, sviluppare forme avanzate di cooperazione pubblico/privato tra le strutture di *law enforcement*, i *providers*, nonché i gestori dei *social network*, al fine di limitare l'abuso dello spazio telematico per scopi di radicalizzazione, nonché promuovere la cooperazione operativa tra autorità antiterrorismo dei Paesi dell'Unione europea, affinché esse possano attivarsi tempestivamente in caso di rilevazione sul territorio dell'Unione di *foreign fighters* e/o di *returnees*, valorizzando l'azione di prevenzione di Europol.

Tra le priorità principali del Governo segnala:

la disciplina sui codici PNR;

l'aggiornamento della normativa sul contrasto al traffico di armi da fuoco;

il contrasto alle reti criminali dedite al favoreggiamento dell'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani;

il contrasto alla criminalità informatica in tutte le sue manifestazioni, anche tramite la valorizzazione di strutture dell'Unione europea come il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica, e lo scambio delle migliori prassi tra le autorità di *law enforcement*.

Osserva che, secondo il Governo, la futura normativa europea sullo scambio di dati personali per fini investigativi e di sicurezza dovrà assicurare il rispetto dei principi di *data protection*, garantendo però alle forze di polizia l'accesso e l'utilizzabilità dei dati indispensabili per la tutela dei cittadini dalla criminalità informatica, comune e di matrice terroristica. Il Governo intende, altresì, proseguire l'azione di contrasto all'immissione di denaro di provenienza illecita nei circuiti legali dell'economia, attraverso la coope-

razione internazionale nelle indagini patrimoniali, al fine di individuare i proventi di reato e gli altri beni aggredibili, come richiesto dalla legislazione comunitaria e dalle Convenzioni internazionali.

Fa presente che ulteriori priorità sono la lotta alla contraffazione, al falso numismatico e alla pirateria informatica, la mutua assistenza amministrativa doganale e la tutela della proprietà intellettuale e industriale, seguendo le linee strategiche dell'Unione europea, anche attraverso i piani operativi dell'EU *Policy Cycle*.

Segnala che il Governo intende, inoltre, promuovere la cooperazione internazionale a tutela dei consumatori e di contrasto ai fenomeni nocivi per le produzioni di qualità, tenuto conto che proposte di Regolamento sulla vigilanza del mercato e la sicurezza dei prodotti di consumo prevedono l'indicazione del Paese di origine delle merci diverse da prodotti alimentari, la tracciabilità dei prodotti e maggiore tutela dei consumatori.

Tra le priorità del Governo, infine, ricorda il contrasto alla criminalità transnazionale dedita ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti, attraverso dispositivi aeronavali, anche in acque internazionali. Proseguirà, inoltre, l'impegno del Governo a favorire una celere approvazione del pacchetto sulla protezione dei dati personali da parte del legislatore europeo.

Fa presente che nel settore civile il Governo intende altresì continuare, anche nel 2016, l'impegno delle delegazioni italiane ai tavoli tecnici per i negoziati relativi alla cooperazione giudiziaria civile, attualmente in corso presso il Consiglio dell'Unione europea. Si tratta, in particolare, di seguire il negoziato sulla semplificazione dell'accettazione di alcuni documenti pubblici nella UE e sulla eliminazione delle formalità di autenticazione per tali documenti. Nel settore penale, il Governo intende concentrare gli sforzi per quanto riguarda l'istituzione della Procura europea e l'avanzamento della proposta di direttiva PIF (Protezione interessi finanziari), che prevede disposizioni finalizzate a ravvicinare gli ordinamenti giuridici nazionali, comprese misure di diritto penale,

per contrastare la frode e le altre attività illegali che ledono il bilancio dell'Unione.

Osserva che il Governo intende, altresì, proseguire il proprio impegno per quanto riguarda i negoziati relativi a:

la proposta di direttiva sulle garanzie procedurali per i minori sottoposti a indagini o imputati in un procedimento penale. Sulla proposta il Senato italiano si è espresso in data 11 febbraio 2014 (doc. XVIII n. 47);

la proposta di direttiva relativa al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto ad essere presenti al processo nei procedimenti penali. Sulla proposta il Senato italiano ha espresso parere favorevole con la risoluzione adottata l'11 febbraio 2014 (doc. XVIII n. 46);

la proposta di direttiva sul patrocinio provvisorio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. Sulla proposta il Senato italiano ha espresso parere favorevole con la risoluzione adottata l'11 febbraio 2014 (doc. XVIII n. 48).

Rammenta che la Commissione europea ha risposto in merito ai pareri espressi dal Senato sulle citate proposte legislative con lettera del 15 aprile 2014 (C(2014)2583).

Il pacchetto «equo processo» (*fair trial*) è stato adottato dalla Commissione europea nel novembre del 2013, al fine di rafforzare, secondo una tabella di marcia stilata nel 2009, la tutela dei diritti delle persone indagate o accusate nell'ambito dei procedimenti penali.

Quanto al Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2016-30 giugno 2017, in materia di giustizia, le tre Presidenze ritengono fondamentale attuare la rinnovata strategia di sicurezza interna dell'UE. Esse, in particolare, mirano ad adottare un approccio complessivo e integrato in

materia di cyber-sicurezza e criminalità informatica, corruzione, criminalità organizzata e forme gravi di criminalità, nonché di tratta degli esseri umani, compreso lo sfruttamento del lavoro. La lotta al terrorismo continuerà a rappresentare una priorità per il Consiglio.

Per quanto riguarda il settore della giustizia, segnala che nel programma si intende porre l'accento sul consolidamento e sull'efficacia degli strumenti esistenti nella pratica. Particolare interesse sarà dedicato ai progressi relativi ai diritti procedurali nei procedimenti penali e al proseguimento della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, compresi i lavori sulla Procura europea. Per quanto concerne la giustizia civile, le tre Presidenze intendono incentrare i lavori sul diritto di famiglia. Nel programma

la tutela dei diritti umani viene definita come obiettivo generale, atteso che le tre Presidenze cercheranno di portare avanti i lavori per l'adesione dell'UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In tale ambito, particolare interesse è riservato all'obiettivo di ottenere progressi sul pacchetto sulla protezione dei dati.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che i deputati del Gruppo Movimento 5 Stelle hanno preannunciato la presentazione di una proposta alternativa di parere in senso contrario sul presupposto che la proposta di parere della relatrice sarà comunque favorevole. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 1.

Al comma 2, lettera a), sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:

2) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e garantire la ragionevole durata del processo;

3) modifica dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione della oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;

4) collocazione del procedimento sommario di cognizione, ridenominato in rito semplificato di cognizione di primo grado, nell'ambito del libro II del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, assegnando nel rispetto del principio del contraddittorio al giudice la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario;

5) previsione dell'obbligatorietà del rito ordinario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al procedimento sommario di cognizione;

6) in conformità ai criteri di cui ai numeri 2), 3) e 4), modifica delle disposizioni del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e individuazione dei procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado.

1. 100. *(Ulteriore nuova formulazione)*
Ferranti.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) estendere la possibilità anche per le cause di competenza del collegio delle decisioni di cui all'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, prevedendo altresì una diversa sistematizzazione nel codice di procedura civile, preferibilmente dopo gli articoli 190 e 190-*bis* del codice di procedura civile, insieme ad una diversa sistematizzazione dell'articolo 281-*quinquies*.

***1. 113.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) estendere la possibilità anche per le cause di competenza del collegio delle decisioni di cui all'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, prevedendo altresì una diversa sistematizzazione nel codice di procedura civile, preferibilmente dopo gli articoli 190 e 190-*bis* del codice

di procedura civile, insieme ad una diversa sistematizzazione dell'articolo 281-*quinquies*.

***1. 132.** (Nuova formulazione) Marotta.

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:

« 2- *bis*) Prevedere che all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione, il giudice istruttore se ritiene che la causa sia matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di prova, rimette alle parti davanti al collegio, nonché prevedere che alla stessa udienza il giudice istruttore, rimetta le parti davanti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione avente carattere preliminare, quando la decisione di essa può definire il giudizio ».

1. 116. (Nuova formulazione) Marotta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-*bis* – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate.

2. Alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, l'efficacia o la legittimità dei licenziamenti ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, sono riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza.

3. I dirigenti degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 2.

4. I giudizi già introdotti con ricorso depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge sono tratta e definiti secondo le norme di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

5. Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, sono introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del decreto

legislativo n. 198 del 2006 e 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011. La proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.

6. Le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, anche nel caso in cui venga a cessare, con il rapporto di lavoro, quello associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile e sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo ».

***1. 0500.** (*ex* 1.501) I relatori.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-*bis* – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate.

2. Alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, l'efficacia o la legittimità dei licenziamenti ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, sono riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza.

3. I dirigenti degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 2.

4. I giudizi già introdotti con ricorso depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge sono tratta e definiti secondo le norme di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

5. Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, sono introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del decreto legislativo n. 198 del 2006 e 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011. La proposi-

zione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.

6. Le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, anche nel caso in cui venga a cessare, con il rapporto

di lavoro, quello associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile e sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo ».

***1. 0501.** (ex Colletti 1.157) Colletti.

ALLEGATO 2

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.**ULTERIORI NUOVE RIFORMULAZIONI**

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

« 3-bis) prevedere la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, prevedendo che la stessa negoziazione assistita possa essere curata da avvocati specialisti e che le parti entro il termine di trenta giorni possano adire il giudice e revocare il proprio consenso; ».

***1. 153.** Colletti.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

« 3-bis) prevedere la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, prevedendo che la stessa negoziazione assistita possa essere curata da avvocati specialisti e che le parti entro il termine di trenta giorni possano adire il giudice e revocare il proprio consenso; ».

***1. 154.** Turco.